

**mancon.it**

## **PRIVACY E COMUNICAZIONI INDESIDERATE**

Nell'ambito della disciplina che regola la complessa materia della privacy e del trattamento dei dati personali (D. lgs. 196/2003), è sicuramente di particolare interesse la parte inerente alle norme sulle comunicazioni informatiche ed in particolar modo quella inerente alle comunicazioni indesiderate.


Del resto, una particolare attenzione, va rivolta alla tutela della privacy, quando si ha a che fare con il mondo della comunicazione via web, considerata l'era tecnologica in cui viviamo.

Il Codice di Protezione dei Dati Personali (D.lgs.196/2003), infatti, oltre a prevedere una disciplina generale che regola il trattamento dei dati personali con riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni rese a soggetti pubblici o privati, regola altresì una serie di ipotesi particolari che riguardano la diffusione ed il trattamento di dati in specifici contesti.

Uno di questi settori è dato dalla disciplina sul trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione.

I soggetti che forniscono tali servizi di comunicazione, sono chiamati dalle norme esistenti a porre in essere tutte le accortezze necessarie al fine di tutelare la riservatezza delle persone che fruiscono dei loro servizi, predisponendo apposite informative sul trattamento dei dati e richiedendo specifico consenso al trattamento degli stessi, oltre alla attuazione di sistemi di protezione dei dati medesimi, per quanto ciò sia possibile.

Spesso, però, l'utilizzo di numeri telefonici o indirizzi di posta elettronica pur pubblicati su siti ed elenchi o in qualche modo resi accessibili dalla rete, avviene per fini particolari, per i quali la legge richiede uno specifico consenso.



**mancon.it**

In tale direzione, il Codice di Protezione dei Dati Personali (D. lgs. 196/2003), in attuazione della direttiva 2002/58/CEE in materia di privacy ed a tutela della riservatezza della vita privata ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), interviene con l'art. n. 130 rubricato "comunicazioni indesiderate"; secondo questa norma, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è subordinato al consenso del soggetto interessato.


Vale a dire che, chi pone in essere le comunicazioni sopra descritte, dovrebbe ottemperare allo stesso tempo all'obbligo di informativa e di ottenimento del consenso dell'interessato.

Tra l'altro, il secondo comma dell'art. 130, D.lgs. 196/2003, specifica che, le disposizioni di cui al comma 1) dell'art. 130, si applicano anche alle comunicazioni elettroniche inviate mediante posta elettronica, telefax, sms ed mms o altro tipo di messaggi.

In tal modo, il Garante della Privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), ha voluto porre l'attenzione sull'uso indiscriminato di indirizzi mail o numeri telefonici presi d'assalto da comunicazioni di tipo pubblicitario.

L'autorità Garante, ha infatti sottolineato che, per l'invio di comunicazioni aventi ad oggetto pubblicità e marketing, occorre sempre ottenere il consenso del soggetto destinatario, prima dell'utilizzo del suo numero telefonico o indirizzo di posta elettronica o quanto altro riproduca una possibile comunicazione.

Ciò, ribadisce il concetto ampiamente descritto nelle norme a tutela delle comunicazioni elettroniche ed in generale sul trattamento dei dati personali, laddove, un indirizzo di posta elettronica od un numero telefonico, per il solo fatto di essere reperibile in rete o altrove, non autorizza comunque un suo uso indiscriminato; tale uso deve essere sempre conforme alle finalità per le quali i dati utilizzati vengono pubblicati.



**mancon.it**

Inoltre, il 6° comma dell'art. 130, D. lgs. n. 196/2003, statuisce che, il Garante, in caso di reiterata violazione delle disposizioni del medesimo articolo, può prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di adottare misure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state ordinate le comunicazioni.

Dal punto di vista sanzionatorio, il rischio più alto è quello di incorrere in un illecito penale.

Nella gran parte dei casi, in seguito a segnalazioni o ricorsi al Garante per violazioni di questo tipo, qualora l'Autorità le ritenga fondate, potrà emettere dei provvedimenti di divieto o blocco immediato del trattamento dei dati e relativa cancellazione (vedi [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) sez. provvedimenti/indice per materia/spam).

Non bisogna però dimenticare che l'art. 163 del D.lgs. 196/2003 sancisce: “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il rischio di incorrere in un illecito penale è subordinato al possibile danno che le comunicazioni indesiderate potrebbero arrecare ai destinatari, danno la cui individuazione è poi rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante.